

**L.R. 17 luglio 2023, n. 8:** “Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Abrogazione della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative)” – oggetto assembleare n. 6746/2023

## **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**allegata al testo del pdl licenziato dalla  
Commissione Territorio, ambiente, mobilità  
nella seduta del 5 luglio 2023**

## SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Abrogazione della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10". Oggetto n. 6746, presentato in data: 21/04/2023 e divenuto legge regionale n. 8 del 17 luglio 2023**

### Premessa

In un'ottica di semplificazione, la legge interviene sui procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Si tratta quindi di disposizioni ordinamentali senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. Anche sul lato entrate non si rilevano variazioni al bilancio rispetto quanto previsto dall'abroganda legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10. Vengono infatti confermate le disposizioni della citata legge che prevedevano delle potenziali entrate per sanzioni e diritti per l'istruttoria delle pratiche.

### Analisi degli articoli

**All'articolo 1**, al comma 1, sono esplicitati l'oggetto e la finalità della legge: l'oggetto consiste nel dare attuazione al decreto interministeriale 20 ottobre 2022 e nel dettare ulteriori norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di reti e impianti per la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, che non fanno parte della rete di trasmissione nazionale; legge ha come obiettivo la tutela della salute e dell'incolumità della popolazione, la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti, il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio e la semplificazione delle procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, e per il rinnovo, la ricostruzione e il potenziamento di reti ed impianti elettrici, comprese le opere di connessione di rete per gli impianti di produzione. Viene confermato che le funzioni amministrative sono esercitate dalla Regione Emilia-Romagna, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), al comma 4 si armonizza e integrano compiti e funzioni degli enti interessati, per garantire procedure celeri e trasparenti.

**L'articolo 2**, comma 1 richiede valutazioni sulla salute della popolazione esposta ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nella fase di progettazione definitiva ed al comma 2 un parere di ARPAE sulla conformità ai limiti legali per gli interventi che richiedono l'Autorizzazione Unica.

**L'articolo 3** regola ulteriormente rispetto a quanto prevede il Decreto 20 ottobre 2022 la procedura autorizzativa e l'esproprio. Gli oneri per la presentazione dell'istanza

sono potenziali entrate, peraltro di incerto ammontare, che ricalcano quanto attualmente previsto dal comma 8 dell'art. 2 della LR 10/1993.

**L'articolo 4**, al comma 1 prevede l'emanazione della diffida a adempiere da parte di ARPAE, per il mancato adempimento delle prescrizioni, al comma 2 la decadenza in caso inosservanza della diffida, mentre al comma 3 la disciplina della revoca. La previsione di un eventuale indennizzo a carico dell'amministrazione conferma quanto già disposto dall'art. 8 della LR 10/1993 che si va ad abrogare. Non si evidenziano quindi oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

**L'articolo 5** stabilisce che le reti e gli impianti sottoposti all'Autorizzazione Unica devono essere sottoposti a collaudo e che lo stesso debba essere eseguito da tecnici qualificati non collegati al titolare dell'autorizzazione. In sede di collaudo si accertano la funzionalità delle opere e la loro conformità al progetto e alle prescrizioni tecniche dell'Autorizzazione Unica e si prevede che il certificato di collaudo viene trasmesso ad ARPAE.

**L'articolo 6**, comma 1 si prevede la possibilità dell'autorità competente di ordinare lo spostamento o modifiche delle reti ed impianti autorizzati ed al comma 2 si qualifica il provvedimento quale variante allo strumento urbanistico.

**L'articolo 7**, comma 1, si disciplina l'invio dell'elenco delle reti ed impianti al catasto delle reti ed al comma 2 la fornitura da parte dei gestori ad ARPAE della mappa dello sviluppo delle reti di distribuzione.

**All'articolo 8**, si prevedono ulteriori misure di semplificazione specificando inoltre che la Giunta regionale può introdurre disposizioni e modalità più favorevoli sentita la competente Commissione assembleare.

**L'articolo 9** contiene la disciplina sanzionatoria per l'assenza della preventiva autorizzazione, ovvero in difformità dalla stessa e per esecuzione abusiva delle opere. Si tratta di disposizioni che non modificano il bilancio regionale in quanto la misura delle sanzioni è invariata rispetto l'art. 12 dell'abroganda LR 10/1993.

**L'articolo 10** regola le opere in corso alla data di entrata in vigore della legge.

**L'articolo 11** regola il controllo e valutazione sull'attuazione della presente legge prevedendo a cadenza triennale, una relazione alla Commissione assembleare competente.

**L'articolo 12** dispone l'abrogazione della precedente disciplina.

**L'articolo 13** determina l'entrata in vigore.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5226

email [PEIAssemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:PEIAssemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it) WEB [www.assemblea.emr.it](http://www.assemblea.emr.it)